

Esposizione del fatto

- **Maternità**
- **Licenziamento**
- **Discriminazione**

In data 21/7/2007 la sig.ra V.I. veniva assunta dalla sig.ra S.A. come badante a tempo indeterminato con decorrenza dal 1/8/2007.

In costanza del rapporto l'esercizio dei poteri datoriali fu gestito dalla sig.ra I.M., figlia dell'anziana. Nella primavera del 2008 la sig.ra V.I. comunicò il proprio stato di gravidanza, consegnando altresì la relativa documentazione medica.

Nei mesi successivi il rapporto lavorativo proseguì regolarmente; tuttavia, mentre la sig.ra S.A. mostrava vivo interesse per la salute della giovane donna e del nascituro, la sig.ra I.M., che si recava talvolta a fare visita alla madre, le mostrava indifferenza.

Con missiva del 16/10/2008 la sig.ra I.M. intimò alla lavoratrice licenziamento a far data dal 20/10/2008. L'inaspettato accadimento suscitò sgomento ed ansia alla sig.ra V.I., ormai al settimo mese di gravidanza, tale da causarle forti malesseri psico-fisici nei giorni immediatamente seguenti tanto che in data 20/10/2008 venne ricoverata all'Ospedale di Prato per minaccia di parto prematuro e fu dimessa soltanto in data 30/10/2008.

Dopo la dimissione dall'ospedale, la lavoratrice ebbe inoltre modo di constatare, risiedendo non lontano dall'abitazione della sig.ra S.A., che la di lei figlia sig.ra I.M. aveva già provveduto ad assumere una nuova badante per la madre.

Con raccomandata del 7/11/2008, la lavoratrice, con l'assistenza del Ser.Ter. CGIL di Pistoia, contestava il licenziamento intimato, rilevandone l'assoluta nullità dato il suo stato di gravidanza, e rivendicava altresì il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di Dicembre 2007.

La sig.ra V.I. si rivolgeva alla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia la quale contestava alla datrice di lavoro la condotta discriminatoria tenuta nei confronti della lavoratrice. A seguito di tale intervento la sig.ra I.M. manifestava alla Consigliera di Parità, ma non alla dipendente, con comunicazione via fax, l'intenzione di rimuovere il provvedimento, senza, tuttavia, mai attivarsi concretamente per la riammissione in servizio della lavoratrice.

La Consigliera di Parità prendeva informazioni sulla formale situazione lavorativa della sig.ra V.I. presso il Centro per l'Impiego di Pistoia (luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) e di La Spezia (luogo di residenza della datrice di lavoro). Dalle informazioni pervenute risultava la mancata comunicazione dell'assunzione della lavoratrice al Centro per l'Impiego di Pistoia, e la comunicazione dell'assunzione solo in data 27/3/2009 al Centro per l'Impiego di La Spezia; comunicazione che avveniva contestualmente all'evasione dell'intervento di richiesta chiarimenti inoltrata dalla Consigliera di Parità.

Data l'infruttuosità di ogni tentativo di risoluzione della controversia in via stragiudiziale, compreso il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia, la lavoratrice ricorreva, congiuntamente alla Consigliera di Parità, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pistoia, chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento intimato ed il risarcimento del danno per la discriminazione diretta subita in ragione del proprio stato di gravidanza.

Il Giudice del Lavoro di Pistoia accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità del licenziamento intimato, condannando la datrice di lavoro alla reintegra della lavoratrice ed al risarcimento del danno non patrimoniale commisurato ad euro 2.500,00.